

Massima n. 11416

Titolo

sent. 222/83. Tribunale per i minorenni - competenza penale - deroga nel caso di procedimento a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato - irragionevolezza della deroga - illegittimità costituzionale parziale -

Testo

A seguito dell'orientamento desumibile dall'attuale normazione penale verso un'attenuazione della rilevanza della connessione ai fini dell'attribuzione della competenza e rivedendosi la precedente giurisprudenza costituzionale in materia, appare carente di adeguata giustificazione - non potendosi più dire prevalente l'esigenza del simultaneus processus rispetto alla finalità perseguita con l'istituzione di un giudice specializzato per gli imputati minorenni la quale ultima, invece, va riconosciuta preminente - la deroga residua (a seguito della sent. Cost. n. 198 del 1972) alla generale competenza del Tribunale per i minorenni per i minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato. Pertanto è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 9 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935 n. 835 nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato. Restano assorbiti i profili di contrasto con gli artt. 24, comma secondo, 25, comma primo e 31 Cost. - Cfr. sent. n. 130/1963; sent. n. 10/1966; sent. n. 198/1972 - V. sent. n. 25/1964; sent. n. 25/1965; sent. n. 139/1971; sent. n. 46/1978; sent. n. 16/1981; sent. n. 17/1981.